

PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO, CERVO,
DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 83 del 25.09.2008

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO

ART. 1 (Abilitazione)

1) Avendo raggiunto nella gran parte dei distretti della Provincia di Arezzo la densità massima di cacciatori ammissibile, fatte comunque salve tutte le situazioni in essere al 1 giugno 2005, la Provincia di Arezzo valuterà esclusivamente gli attestati di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo rilasciati da essa stessa o dalle altre Province toscane, al fine di una ammissione alla caccia di selezione in Provincia di Arezzo in modo razionale ed organizzato.

2) Per le specie cervo, daino e muflone, date le differenze relative a:

- criteri di programmazione dell'accesso alla gestione ;
- durata e contenuti dei corsi di preparazione;
- criteri di selettività degli esami di abilitazione;

riscontrabili in altre province, la Provincia di Arezzo riconosce in via generale, al fine della partecipazione alla gestione faunistico-venatoria di cervo, daino e muflone nel proprio territorio, esclusivamente le abilitazioni da essa stessa rilasciate nel corso delle sessioni periodiche di esame.

3) Al fine di garantire che il personale ammesso goda della necessaria e minima esperienza, i cacciatori che siano in possesso del titolo di abilitazione alla gestione di cervo rilasciato dalla Provincia di Arezzo, potranno partecipare alla gestione del cervo soltanto dopo aver maturato 3 anni consecutivi di effettiva gestione del capriolo in Provincia di Arezzo. Si considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di uscite di caccia previsto.

ART. 2 (Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

1) Ogni cacciatore di selezione può essere ammesso alla gestione di una seconda specie, oltre al capriolo, purché sia munito del relativo titolo di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo.

1 bis) I cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per partecipare alla gestione in data successiva al 1 luglio 2005, per essere ammessi agli abbattimenti, dovranno superare una prova di tiro secondo le modalità stabilite con successivi provvedimenti dirigenziali.

2) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 saranno ammessi alla gestione della specie cervo soltanto i cacciatori che partecipano anche alla gestione del capriolo nello stesso anno.

3) (Abrogato)

4) (Abrogato)

5) Non sono considerati gestione di seconda specie, ai fini del presente articolo:

- il controllo programmato dalla Provincia di Arezzo, anche durante il periodo ordinario di caccia di selezione, delle specie daino, muflone e cervo all'interno delle aree non vocate per tali specie;
 - il controllo programmato dalla provincia di Arezzo della specie daino, durante il periodo ordinario di caccia all'interno delle aree vocate e finalizzato a contrastarne l'ulteriore espansione;
 - l'abbattimento di capi di incentivo assegnati ai responsabili della gestione di cervo, daino e muflone, ai presidenti di distretto ed ai coordinatori di ATC per la caccia di selezione.
- 6)** Durante l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi è comunque vietato esercitare la caccia su altre specie non indicate nell'apposita autorizzazione di caccia.

ART. 3

(Area vocata e Distretti di gestione)

- 1)** La Provincia, nel rispetto delle previsioni del Piano faunistico-venatorio regionale, individua il territorio vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e bovidi.
- 2)** La gestione venatoria dei cervidi e bovidi si realizza in unità minime denominate distretti di gestione.
- 3)** Ai fini dell'organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai distretti ciascun distretto dovrà ricadere in una sola ATC.
- 4)** Per le specie cervo, daino e muflone, la realizzazione dei censimenti, l'elaborazione dei dati raccolti e la redazione dei piani di prelievo di distretti contigui interessati da una medesima popolazione o sub-popolazione avverrà in maniera coordinata come in un'unica realtà di gestione.
- 5)** I distretti per la gestione della specie cervo, possono comprendere un numero intero di distretti di capriolo, senza frazionarne i confini.
- 6)** I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di una altra specie sono definiti distretti multispecie.
- 7)** Per la specie cervo, ai fini della applicazione del piano di prelievo, il distretto può essere ripartito in settori, coincidenti ove possibile con i limiti dei distretti di capriolo.

ART. 4

(Saturazione dei distretti di gestione)

- 1)** La provincia definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione.

ART. 5

(Iscrizione ai distretti di gestione del capriolo)

- 1)** Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di attestato per la caccia al capriolo validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo, chiedono all' A.T.C. il distretto di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di selezione del capriolo, e gli eventuali distretti di riserva.
- 2)** I comitati di gestione degli A.T.C., d'intesa con la Provincia, assegnano i cacciatori abilitati aventi diritto ai distretti di gestione, nel rispetto dei limiti di saturazione, del presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri da essi adottati.

- 3) Ogni cacciatore può essere iscritto ad un solo distretto di gestione del capriolo.
- 4) Il cacciatore deve risultare iscritto all' A.T.C. in cui il distretto prescelto è compreso.
- 5) L' iscrizione ad altro distretto di gestione, o comunque l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi in altra Provincia d'Italia, comporta la cancellazione dai distretti di gestione della Provincia di Arezzo.
- 6) I cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996 hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto compreso nella A.T.C. di residenza venatoria fino alla completa saturazione di tutti i distretti compresi nell' A.T.C.

Nella assegnazione ad un distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili, costituiscono criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:

- residenza entro il perimetro del distretto;
- residenza in un comune ricadente anche parzialmente nel distretto;
- residenza in un comune della Provincia di Arezzo;

7) Per i cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996, e facenti richiesta per un distretto non compreso nella loro A.T.C. di residenza venatoria, qualora le richieste superino i posti disponibili, l'assegnazione viene fatta in base all' apposita graduatoria di cui all'art. 10.

ART. 6

(Iscrizione ai distretti di gestione di daino, muflone, cervo)

- 1) Il cacciatore di selezione iscritto ad un distretto multispecie non può iscriversi ad un altro distretto di gestione di cervo, daino o muflone qualora la specie prescelta sia presente e gestita nel proprio distretto multispecie.
- 2) L'ATC può derogare nel caso che le sottozone siano insufficienti.
- 3) Non è possibile iscriversi ad un distretto multispecie per la sola caccia al daino o muflone.
- 4) Per l'iscrizione dei cacciatori ai distretti di daino-muflone valgono le stesse regole di cui all'Art. 5.
- 5) Per l'iscrizione ai distretti cervo valgono le norme stabilite dalla Provincia con propri atti.

ART. 6 bis

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto, cancellazione)

1) Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto di gestione, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 5 e 6, soltanto dopo aver partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie nel distretto di appartenenza.

Le richieste di trasferimento, in carta semplice, debbono pervenire all' A.T.C. tra il 1 ed il 31 gennaio di ciascun anno.

Quanto indicato ai capoversi precedenti non è richiesto in caso di trasferimento in un distretto di nuova costituzione.

2) I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli abbattimenti vengono cancellati dal distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi devono nuovamente fare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il 31 gennaio. Tale termine si applica anche per le richieste di iscrizione di cacciatori abilitati in altre Province.

3) Per i nuovi cacciatori che conseguono l'abilitazione alla caccia di selezione il termine per la richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione è il 31 marzo dello stesso anno. Le modalità di richiesta saranno stabilite dalla Provincia e le richieste hanno precedenza rispetto alle richieste di trasferimento dei cacciatori già iscritti ad un distretto.

ART. 7
(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

1) In ciascun distretto la gestione venatoria dei cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione, ogni anno, dei censimenti.

Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:

- Areale di distribuzione
- Consistenza e densità
- Struttura

la gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

- capriolo: 10 capi/100 Ha di superficie boscata (5 capi/100 ha di superficie potenziale);
- cervo: 2 capi/100 ha di superficie potenziale.

2) I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono:

CAPRIOLO:

- a) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984)
- b) censimento a vista da punti fissi su aree campione.
- c) censimento a vista da punti fissi in simultanea per la definizione della struttura.

Entrambi i metodi forniscono valori di densità del capriolo espressi come n° di capi/100 ha di bosco prima delle nascite.

DAINO-MUFLONE:

- a) censimento completo a vista da punti fissi in simultanea
- b) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984), nelle aree in cui a causa del coefficiente di boscosità sia impossibile eseguire i censimenti a vista.

CERVO:

- a) censimento dei maschi adulti in bramito e rilevamento della struttura demografica;
- b) censimento a vista da punti fissi in simultanea;
- c) battute campione (metodo di controllo).

3) La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti di capriolo è di effettuare almeno 1 battuta/1000 ha di superficie potenziale del distretto.

4) I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 25 aprile al 30 maggio per le battute, dal 1 marzo al 15 maggio per i censimenti a vista, dal 15 febbraio al 15 marzo per le osservazioni per la struttura. Potranno essere concesse deroghe dalla Provincia per cause motivate.

5) Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

6) I Presidenti consegnano alla Provincia entro giorni 15 dal termine di ciascuna sessione di censimento, e comunque non oltre il 31 maggio, il seguente materiale:

- le schede di campagna;
- moduli riepilogativi controfirmati anche dal coordinatore di ATC;
- cartografie con l'ubicazione degli animali censiti, ora di osservazione e direzione di spostamento;
- elenchi delle persone presenti ai censimenti;

Le schede utilizzate per il censimento a vista sono conformi al modello n° 10 e 11, quelle per il censimento in battuta al modello n° 12.

La densità viene espressa come n° di capi/100 ha di superficie potenziale.

7) La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali sub-popolazioni di cervo, daino e muflone esistenti nella Provincia di Arezzo è programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione.

Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuate in modo unitario per ciascuna popolazione o sub-popolazione esistente.

ART. 8

(Gestione e logistica dei censimenti)

1) Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite d'intesa dalla Provincia e dal comitato di gestione dell'ATC. Il numero minimo di giornate di censimento per specie è:

CAPRIOLO: 3 giornate di censimento in battuta (tali giornate possono essere 2 nei distretti in cui si effettuano anche censimenti campione a vista) + 3 uscite di osservazione entro la sottozona di caccia in cui ha effettuato la gestione nell'ultima stagione di caccia, per la definizione della struttura della popolazione. Nei distretti multispecie tali uscite sono sostituite dalle 3 giornate di censimento a vista,

DAINO-MUFLONE: 3 giornate di censimento a vista o 2 giornate di censimento in battuta;

CERVO: 2 giornate di censimento al bramito e 3 giornate di censimento a vista; potrà essere richiesta l'esecuzione obbligatoria di max n° 5 uscite per la definizione della struttura demografica della popolazione, in periodi indicati dalla commissione di coordinamento di cui al protocollo d'intesa.

2) La Provincia, d'intesa con i coordinatori e i Presidenti dei distretti di gestione fissa il numero e le date delle giornate di censimento, comprese le date dei censimenti di recupero (1 o 2 date) per causa di pioggia, entro il 1 marzo di ogni anno.

I Presidenti dei distretti e i coordinatori, fissano gli orari ed i luoghi di ritrovo e definiscono l'elenco dei cacciatori presenti a ciascuna giornata di censimento del distretto.

3) Le giornate di censimento in battuta hanno inizio alle ore 06 presso il luogo di ritrovo fissato e terminano alle ore 16 o quando previsto dai Responsabili di Area.

4) Durante le operazioni di censimento i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni impartite dai Presidenti e responsabili di distretto, dai coordinatori e dal personale della Provincia.

5) In caso di condizioni meteorologiche avverse il personale della Provincia e/o i coordinatori, d'intesa con i Presidenti, possono decidere il rinvio della giornata di censimento alla data di recupero fissata nell'assemblea dei censimenti.

La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento ai fini dell'accesso agli abbattimenti e della graduatoria.

6) I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito il Presidente di distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non potranno recuperare la giornata di censimento in altra giornata.

7) I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei responsabili, non maturano il punteggio relativo alla giornata di censimento.

8) Le giornate di censimento svolte volontariamente in eccesso rispetto al numero stabilito, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della sottozona tra persone a pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria in corso.

9) Il cacciatore può essere sostituito in non più di una giornata di censimento e soltanto da parte di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione della specie oggetto di censimento. I Presidenti annotano nell'elenco dei presenti al censimento il nominativo del sostituto.

10) I certificati di malattia presentati per giustificare le assenze saranno presi in considerazione soltanto se dimostreranno inequivocabilmente che il cacciatore è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti di tutti i distretti di gestione della specie oggetto di censimento della Provincia.

11) La Provincia d'intesa con l'ATC potrà stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei distretti.

12) Ai cacciatori iscritti ai distretti e che partecipano agli abbattimenti, potrà essere richiesta la disponibilità di 1 giornata (prestazione d'opera) per partecipare a programmi di ricerca, monitoraggio, cattura degli ungulati, o altre iniziative collegate alla caccia di selezione e alla gestione degli ungulati. Tale giornata è obbligatoria e la disponibilità sarà offerta da tutti i cacciatori alternatamente. Tali giornate non sono considerate di norma valide al fine del recupero delle giornate di censimento non effettuate nel proprio distretto, salvo diversa disposizione della Provincia o dell' ATC. Nel tal caso la giornata sarà valida solo al fine del censimento e non considerata prestazione d'opera.

13) Per le prestazioni d'opera sarà corrisposto un incentivo stabilito dalla Provincia, mentre in caso di rifiuto ad eseguire la prestazione d'opera si applicherà la sanzione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

14) Per poter partecipare ai censimenti il cacciatore deve preventivamente consegnare al Presidente i moduli di autocertificazione (Mod.15) e di adesione alla caccia di selezione (Mod. 14) debitamente firmati ed indossare il giubbotto di riconoscimento arancione.

ART. 9 **(Piano di prelievo)**

1) La Provincia elabora i dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una sub-popolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati nelle aree di confine.

2) Sulla base dei dati elaborati, la Provincia d'intesa con l'A.T.C., per ciascuna popolazione o sub-popolazione redige una stima della consistenza a fine inverno, definisce le dimensioni dell'areale (annuale e , se possibile, invernale-primaverile e estivo-autunnale), calcola la densità riferita all'areale annuale, definisce la struttura demografica della popolazione.

3) Qualora la definizione dei parametri suddetti richieda il contributo dei dati raccolti da Enti diversi, ciò sarà fatto d'intesa tra gli Enti, specificando in sede di relazione tecnica i diversi contributi in termini quanti-qualitativi forniti da ciascuno di essi.

4) Sulla base delle stime di consistenza, densità e struttura la Provincia elabora una proposta di piano di prelievo per ciascuna popolazione, sub-popolazione o distretto. Quando una popolazione o sub-popolazione di cervo, daino o muflone interessa anche il territorio di altri Enti (Province, aree protette) che abbiano aderito al protocollo d'intesa per la gestione di tali specie, la proposta di piano di prelievo può venire elaborata dalla commissione di coordinamento di cui al punto 3.1.4.

5) In caso di mancata o insufficiente raccolta di dati da parte di uno o più degli altri Enti interessati, la proposta di piano di prelievo della provincia sarà prudenziale e riferita alla sola frazione di popolazione censita.

6) Per la specie cervo , il piano di prelievo può prevedere una ripartizione del numero di capi da prelevare tra i diversi settori individuati entro il distretto.

7) Il piano deve contenere comunque tutte le informazioni indicate nel Modello 2 predisposto dalla Provincia nel rispetto dei parametri in esso indicati.

8) La proposta di piano viene trasmessa all'I.N.F.S. per il relativo parere, ed al comitato di gestione dell' ATC per la definitiva approvazione.

9) Le classi di sesso-età adottate nel Piano di prelievo sono per le singole specie le seguenti:

CAPRIOLO:

a) **MASCHIO ADULTO**: maschio che per la dentatura risulta avere più di due anni di età, qualunque maschio palcuto su almeno una stanga, o qualunque maschio forcuto con trofeo di lunghezza maggiore di 18 cm (indicativamente superiore a una volta e mezzo l'altezza delle orecchie);

b) **MASCHIO GIOVANE**: comprende tutti i maschi puntuti (su entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con altezza del trofeo inferiore a 18 cm, indipendentemente dall'età;

c) **FEMMINA** : femmina di 1 o più anni di età; la Provincia può adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14 mesi e femmine adulte di due anni o più;

d) **PICCOLO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

DAINO:

a) **MASCHIO PALANCONE** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con conformazione a pala di larghezza superiore a 7 centimetri su almeno una stanga.

b) **MASCHIO BALESTRONE**: maschio di età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di larghezza inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.

c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).

d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.

e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .

f) **PICCOLO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

MUFLONE:

a) **ARIETE**: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°

b) **MASCHIO GIOVANE (o binello)**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a 220°.

c) **MUFLA** : femmina di età superiore a 24 mesi.

d) **BINELLA** (o femmina giovane): femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.

e) **AGNELLO** : individuo di età inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a 30 cm di lunghezza.

CERVO:

a) **MASCHIO ADULTO** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 4 punte in ciascuna stanga.

b) **MASCHIO GIOVANE**: maschio di età compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 2 e non più di 4 punte in ciascuna stanga.

c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).

d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.

- e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
f) **CERBIATTO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

10) Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:

- a) i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi);
- b) i soggetti con mancanza totale o parziale di uno degli arti;
- c) soggetti con diarrea, che presentino specchio anale imbrattato da materiale fecale

Il capo abbattuto per motivi sanitari potrà sostituire uno dei capi assegnati al cacciatore.

I soggetti abbattuti con segni di diarrea o di altre patologie dovranno essere subito consegnati alla Provincia per gli obbligatori accertamenti sanitari. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile che non darà diritto ad un ulteriore punteggio di abbattimento.

L'abbattimento sanitario deve essere dichiarato nel modello 7 al momento della verifica del capo abbattuto e può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale della Provincia;
- coordinatore di A.T.C.
- Presidente del distretto

ART. 10 **(Graduatoria)**

1) Per ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:

a) punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in sessantesimi). Tale punteggio viene attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano conseguito l'attestato di abilitazione presso la Provincia di Arezzo; sono fatti salvi i punteggi di tutti i cacciatori iscritti al 31/12/2000;

b) punteggio di ingresso stabilito per ciascuna specie nella seguente misura:

CAPRIOLO: 12 punti per l'anno 1996, maggiorato di 1 punto all'anno per gli anni successivi;

DAINO-MUFLONE: 1 punto all'anno a partire dal 1998.

CERVO: 1 punto all'anno a partire dal 1999.

c) numero di giornate di censimento nell'anno in corso:

CAPRIOLO: 10 punti x giornata di censimento in battuta (max 30 punti); in aree dove vengano effettuate, con il consenso dei due terzi degli iscritti, più di tre giornate di censimento i punti assegnati potranno essere più di 30 ma valgono solo per l'anno in corso;

DAINO-MUFLONE: 10 punti x giornata di censimento a vista o in battuta;

CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a vista (Max 60 punti)

d) numero di giornate di censimento fatte negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate nel successivo anno;

2) In ciascun distretto di gestione l'assemblea dei cacciatori stabilisce i criteri di partecipazione e i punti da assegnare annualmente per le giornate di censimento a vista da punti fissi; tali punti valgono soltanto per l'anno in corso.

3) La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito disciplinare approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.

4) L'aggiornamento della graduatoria è effettuato dai presidenti di distretto che compilano gli appositi moduli (modello 3, 4 e 5) predisposti dalla Provincia.

La Provincia trasmette ai Presidenti, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 31 marzo eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti sull'aggiornamento della graduatoria.

5) I coordinatori di A.T.C. possono verificare in ogni tempo la corretta redazione delle graduatorie e le trasmettono all'URCA provinciale e alla Provincia anche per via telematica, entro il 31 maggio di ogni anno.

6) La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione enti pubblici ma entità di fatto.

7) Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

8) I cacciatori di selezione possono chiedere il riesame dell'aggiornamento annuale della graduatoria del proprio distretto di appartenenza presso un Collegio Arbitrale, istituito a tal fine, e costituito da n° 3 membri di cui due individuati tra i Responsabili dei Distretti dell'ATC di competenza ed uno rappresentato dal Coordinatore di ATC, che decide con giudizio inappellabile.

9) I cacciatori di selezione iscritti ai distretti di gestione, devono aderire preventivamente all'arbitrato, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione prima del ritiro dell'autorizzazione annuale alla caccia di selezione, con diniego della stessa nel caso che il cacciatore si rifiuti di sottoscrivere la citata dichiarazione di adesione.

ART. 11

(Assegnazione dei capi)

1) I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dalla provincia e dall' ATC non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.

2) I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati, dai presidenti dei distretti, d'intesa con il coordinatore di ATC, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale meccanismo consiste nell'assegnare n° di capi e tipo di classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa posizione in graduatoria.

2bis) Qualora non ci sia la possibilità operativa da parte dei soggetti di cui al comma precedente, il supporto tecnico per lo svolgimento delle operazioni sarà garantito dall'URCA Provinciale.

2tris) Le assegnazioni dei capi di cui al precedente comma 2) non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

3) (Abrogato)

4) L'eventuale quota non superiore al 5 % di capi assegnabili a cacciatori dovrà essere destinata a cacciatori abilitati e comunque iscritti all'ATC e che abbiano partecipato alle giornate di censimento indicate dalla Provincia.

5) (Abrogato)

6) I capi eccedenti i capi assegnati secondo i quantitativi di cui al comma 5) + gli incentivi, potranno essere assegnati agli stessi cacciatori iscritti al distretto con eventuale richiesta di un contributo per le spese di gestione da versare all'ATC; i proventi di tali contributi verranno utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione.

7) L'entità del contributo per le spese di gestione, le modalità di pagamento e gli eventuali punti da assegnare per l'abbattimento dei capi a contributo, vengono stabiliti ogni anno d'intesa tra l'ATC e la Provincia.

8) I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi.

I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per persona ad altre persone che si siano impegnate per l'organizzazione della caccia di selezione del proprio distretto.

9) I presidenti dei distretti, d'intesa con il coordinatore di ATC, potranno stabilire che i capi che non sono stati assegnati durante il periodo di caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al termine dello stesso, potranno essere ulteriormente assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie assegnate, prima dell'inizio del periodo di caccia invernale, a condizione che lascino libera la propria sottozona per altri cacciatori che ne facciano richiesta.

ART. 11 bis ***(Istruzioni di caccia)***

1) Il Dirigente del Servizio Caccia della Provincia di Arezzo prima dell'inizio di ogni stagione di caccia, approva le istruzioni di caccia contenenti norme applicative al regolamento ed al disciplinare per la caccia di selezione.

2) Le violazioni alle istruzioni di caccia sono equiparate, al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 bis, alle violazioni del presente regolamento.

ART. 12 ***(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)***

1) Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.

2) In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.

3) Nei distretti multispecie i Presidenti individuano le sottozone vocate per le specie daino, muflone, cervo e le sottopongono alla Provincia per l'approvazione.

4) Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione.

5) (Abrogato)

6) Per la specie cervo, limitatamente al periodo in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori potranno essere assegnati punti predeterminati di abbattimento, al posto delle sottozone.

7) Nei distretti multispecie e nei distretti cervo la scelta delle sottozone avviene secondo le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia

8) All'interno della sottozona, ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 3 (tre) punti di appostamento con i relativi punti dove sarà lasciato il mezzo di spostamento utilizzato. I punti saranno 2 (due) per cacciatore nelle sottozone con 2 (due) cacciatori (per un totale di 4 punti Max.).

9) La Provincia e l'A.T.C., possono in alcuni distretti autorizzare la costituzione di 4 appostamenti per cacciatore. In tal caso al cacciatore non è consentita alcuna variazione durante ognuno dei periodi di caccia.

10) I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia gli appostamenti da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e cognome, distretto e n° sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare è indicata nel modello n° 9.

L'ubicazione degli appostamenti e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio.

Le carte dovranno essere firmate dal cacciatore.

L'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti e punti macchina.

11) I Presidenti di distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano alla provincia entro giorni 5 dall'inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sottozone loro assegnate, specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.

12) Nei distretti in cui viene gestita una sola specie, dove il numero di cacciatori è inferiore al numero di sottozone, in ogni sottozona è ammesso di regola un solo cacciatore. Per casi particolari, su richiesta dei Presidenti è possibile derogare a tale indicazione.

13) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite indicato nel disciplinare per la caccia di selezione, può cambiare sottozona previo assenso del Presidente di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla Provincia tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da uno dei responsabili, e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti.

14) Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare, previo assenso del Presidente, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti dovrà fornire apposita cartografia all'ufficio caccia.

15) Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto all'inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui assegnati.

16) Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni di caccia possono essere indicati i quantitativi massimi di caprioli abbattibili per sottozona.

ART. 13

(Periodi ed orari di caccia)

1) La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge durante uno o più periodi scelti, all'interno dei seguenti periodi:

- tra il 1 agosto e il 18 settembre;
- tra il 1 gennaio e il 15 marzo.

La definizione esatta dei periodi di caccia è specificata nel calendario venatorio provinciale e nell'autorizzazione di caccia consegnata a ciascun cacciatore.

2) Nei distretti multispecie di cervo, durante il periodo di caccia al cervo è consentita la caccia al capriolo all'interno delle sottozone o aree vocate per il cervo, ai soli cacciatori iscritti ai distretti di capriolo.

2 bis) Eventuali periodi di prelievo diversi potranno essere decisi in base ad esigenze tecniche, con il parere favorevole dell'INFS, nel rispetto delle normative vigenti.

3) La caccia di selezione è comunque vietata il giorno 15 agosto.

4) L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Al mattino il cacciatore può recarsi presso l'appostamento con l'arma scarica ed in custodia anche prima dell'inizio dell'orario di caccia.

5) Durante le uscite di caccia di selezione a cervidi e bovidi al cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare la caccia su altre specie diverse da quelle indicate nell'autorizzazione di caccia.

ART. 14 **(Tecniche di caccia)**

1) La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra, tra quelli indicati dal cacciatore nella apposita cartografia della sottozona a lui assegnata.

1bis) Il cacciatore potrà utilizzare, durante una stessa uscita di caccia, due appostamenti invece di uno solo, purchè abbiano in comune un unico posto auto e siano regolarmente indicati nella cartina depositata in Provincia. Gli appostamenti che il cacciatore intende utilizzare devono essere indicati nelle schede di uscita A e B; il primo appostamento indicato è quello che viene usato per primo.

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione.

3) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.

4) Il consenso del proprietario deve essere presentato ogni anno prima dell'inizio della stagione di caccia, unitamente alla cartina degli appostamenti di caccia.

5) Senza il consenso di cui ai comma 3 e 4, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati entro giorni tre (3) dal termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5) dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni cinque (5) un cacciatore subentri negli appostamenti utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione degli appostamenti è compito di quest'ultimo.

6) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:

- mm 5,6 per il capriolo;
- mm 6 per il muflone;
- mm 6,5 per il daino;
- mm 7 per il cervo;

e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.

7) E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

8) Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

9) E' fatto divieto durante la caccia di selezione detenere, anche all'interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati di caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori.

10) (Abrogato)

11) E' fatto divieto di tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia.

ART. 15

(Controllo di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

1) La Provincia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano faunistico venatorio provinciale, può autorizzare i cacciatori che partecipano alla caccia di selezione, purchè abilitati, ad effettuare durante il periodo ordinario di caccia, l'abbattimento di soggetti di daino, muflone e cervo, in aree e secondo quantitativi stabiliti dalla Provincia stessa con propri atti. Tali abbattimenti programmati si definiscono controllo ordinario.

2) Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi abbattuti, le modalità di controllo dei capi, la destinazione delle spoglie e dei trofei saranno indicate nell'autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle istruzioni allegate.

3) Il controllo ordinario non costituisce gestione di seconda specie ai sensi dell'Art 2 comma 6.

4) I capi abbattuti in regime di controllo ordinario non danno punteggio ai fini della graduatoria.

ART. 16

(Esercizio di caccia)

1) Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia e dall'A.T.C. e dell'attestato indicante i capi da abbattere rilasciato dal Presidente del distretto d'intesa con il coordinatore di ATC.

2) Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dalla Provincia, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nella apposita cassetta predisposta dalla Provincia.

3) L'inserimento del modulo A e l'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio attivano, a tutti gli effetti di legge e regolamento, la giornata di caccia.

L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell'inizio dell'esercizio di caccia.

Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo n° 9 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta.

4) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta.

4 bis) Ogni cacciatore deve utilizzare sempre la stessa cassetta per le uscite di caccia che effettua nel distretto; potrà cambiare cassetta nel caso che cambi la sottozona, specificandolo nel modulo n. 6.

- 5)** Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificarne l'esito (abbattimento, ferimento, padella), indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.
- 6)** Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.
- 7)** Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di selezione.
- 8)** Qualora l'Amministrazione Provinciale istituisca un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute in apposito decreto dirigenziale.
- 9)** Il cacciatore deve esporre all'interno dell'autovettura l'apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e, qualora richiesto, il registro delle uscite.
- 10)** Al termine della stagione di caccia, nelle date e luoghi indicati nelle istruzioni di caccia, il cacciatore deve riconsegnare il libretto per la caccia di selezione. In caso non siano stati effettuati abbattimenti il libretto può essere riconsegnato al soggetto indicato nelle istruzioni anche a mezzo di raccomandata.
- 11)** In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di riconoscimento o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla Provincia entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dalla Provincia quanto smarrito.
- 12)** In caso di ripetuto smarrimento di bolli, la Provincia si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART. 17 **(Abbattimento)**

- 1)** Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, immediatamente e sul posto, applicare al capo abbattuto il marchio inamovibile, fornitogli dalla Provincia o dall'ATC e indicato nell'autorizzazione. Le modalità di applicazione del marchio sono indicate nel disciplinare per la caccia di selezione. Il cacciatore deve inoltre segnalare il punto di abbattimento in modo da poterlo indicare, in caso di controllo.
- 2)** Nel caso che debba abbattere ancora un altro capo, il cacciatore può, dopo aver applicato il contrassegno al capo abbattuto, proseguire l'appostamento fino al termine dell'uscita di caccia.
- 3)** Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o comunque terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando in caso di abbattimento seguito da recupero sempre il luogo di sventramento ed ora di inserimento in cassetta.
- 4)** Imbucato il modulo B il cacciatore deve seguire le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia fornite dalla Provincia e relative al controllo del capo abbattuto. Al cacciatore potrà essere richiesto dalla provincia di portare il capo presso il Presidente del distretto o un responsabile da lui delegato o il Coordinatore di ATC, o presso un centro di raccolta e controllo, per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di pesatura e di raccolta dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.
- 4bis)** Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto da parte del presidente o responsabile delegato o coordinatore, vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di

abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata alla Polizia Provinciale per gli accertamenti previsti dal presente regolamento, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il capo abbattuto.

5) Qualora il marchio inamovibile sia accidentalmente danneggiato o perduto durante il trasporto del capo abbattuto dal punto di recupero all'automezzo, il cacciatore deve darne comunicazione immediata alla Provincia o, se non rintracciabile, al coordinatore o al di distretto. Successivamente, entro 24 ore dall'abbattimento, il cacciatore dovrà comunicare lo smarrimento via fax alla Provincia.

6) In caso di abbattimento, il cacciatore deve attendere presso la cassetta 15 minuti dall'orario di inserimento in cassetta per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto.

7) Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio più spari per abbattere il capo, il Presidente o il responsabile da lui delegato o il coordinatore di ATC dovrà controfirmare la scheda B imbucata dal cacciatore o la scheda di pesatura. In caso contrario i colpi saranno computati come padelle.

8) Trascorsi 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo indicato sul modulo B per eseguire le operazioni di pesatura e di raccolta eventuale dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

9) Il Cacciatore dovrà rilevare su ogni singolo capo abbattuto tutti i parametri richiesti dalla Provincia e riportarli su apposito modulo (Modello 7) secondo le modalità ivi indicate. Qualora richiesto dovrà prelevare e conservare campioni bio-sanitari.

10) Al cacciatore potrà essere richiesto di conservare la parte anatomica con il contrassegno chiuso ed integro per consegnarla alla Provincia nei tempi indicati. Tale operazione è obbligatoria nel caso che il capo non sia stato verificato presso il centro di raccolta e controllo.

11) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, entro 24 ore, uno dei responsabili di distretto dell'avvenuto abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento. Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.

12) Qualora i pesi registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo la Provincia può chiedere al cacciatore, per i successivi abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme ad un responsabile, o di portare il capo presso un centro di raccolta per la verifica.

13) I presidenti di distretto comunicano alla provincia e all'A.T.C. i risultati degli abbattimenti entro 30 giorni dalla chiusura della caccia di selezione.

14) Quando il cacciatore ha completato l'abbattimento dei capi a propria disposizione deve imbucare nella cassetta l'autorizzazione di caccia.

15) In caso di ripetuti errori di tiro è facoltà della Provincia richiedere al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 bis) del presente regolamento.

ART. 18

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1) In caso di sparo il cacciatore deve in ogni caso verificarne l'esito ispezionando il punto interessato.

1bis) Nel caso che il cacciatore, non rilevando segni di ferimento, abbia effettuato un colpo a vuoto deve obbligatoriamente, oltre che segnalarlo nella scheda B, avvertire anche il Presidente di distretto o, qualora non raggiungibile, un responsabile da lui

delegato, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.

2) Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso-età del capo ferito.

Il cacciatore deve quindi avvertire il Presidente di distretto e cercare di reperire il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.

2 bis) Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un conduttore di cani da traccia abilitato ai sensi del comma 1 (lett. d) dell'art. 87 del D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n° 13/R.

Il conduttore abilitato potrà essere autorizzato dalla Provincia ad effettuare il recupero utilizzando armi con o senza ottica di puntamento.

3) La Provincia, nel piano di prelievo annuale, potrà indicare in quali distretti il recupero potrà essere effettuato dal cacciatore accompagnato da un vigile provinciale, anche utilizzando un cane e, qualora dopo ricerca telefonica, il servizio di vigilanza non sia stato rintracciato, il cacciatore potrà procedere al recupero, anche con un cane, accompagnato da un responsabile del distretto.

4) Il tentativo di recupero deve essere sempre segnalato mediante apposito modulo (Modello 8) inserito nella cassetta, usualmente utilizzata dal cacciatore, prima di iniziare il recupero.

Al termine del recupero, l'esito dello stesso dovrà essere ugualmente segnalato mediante lo stesso modello.

ART. 19

(Detenzione del capo abbattuto)

1) La carcassa del capo abbattuto nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

2) Per i capi abbattuti in regime di controllo ordinario o straordinario ai sensi dell'art. 15, e per i capi assegnati oltre il numero di cui all'art. 11 comma 5) del presente regolamento, incentivi esclusi, l'ATC e la Provincia potranno chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.

3) Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone abbattuti nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento sono di proprietà del cacciatore. L'autorizzazione di caccia rilasciata dalla Provincia e dall'ATC costituisce autorizzazione alla detenzione dei suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n. 3/95.

4) Il trofeo dei maschi adulti di cervo è di proprietà della Provincia che ne può affidare la detenzione al cacciatore che ha realizzato l'abbattimento; qualora il cacciatore non sia più interessato alla detenzione del trofeo lo deve restituire alla Provincia.

ART. 20

(Riconsegna materiale)

1) Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al Servizio caccia o ad altro soggetto indicato nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni di caccia, secondo il calendario indicato annualmente, il seguente materiale:

- a) modulo riepilogativo delle uscite di caccia, capi osservati, e spari effettuati fornito dalla Provincia, debitamente compilato in ogni sua parte;

- c) contrassegni numerati non utilizzati;
- d) scheda di abbattimento (Modello 7) debitamente compilata per ciascun capo abbattuto;
- e) entrambe le mandibole (inferiori) di ciascun capo abbattuto, debitamente scarnificate e pulite;
- f) cranio intero di ciascun maschio abbattuto, debitamente scarnificato e pulito;
- g) orecchio o garretto, od altra parte, con il contrassegno numerato chiuso.
- h) eventuali campioni bio-sanitari richiesti, raccolti e conservati secondo le modalità indicate annualmente.

ART. 21
(Sanzioni)

1) Si da atto che possono essere applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 58 della L.R. n° 3/94 per le violazioni al presente regolamento indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ART. 21 bis
(Sanzioni Accessorie)

1) L'Amministrazione Provinciale dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, ed all'articolo 21, la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, per le seguenti violazioni:

- a) abbattimento di cervidi e bovidi da parte di cacciatore senza autorizzazione;
- b) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del periodo di caccia di selezione;
- c) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di appartenenza
- d) omessa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi;
- e) omessa applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, o sua contraffazione;
- f) aver riportato condanne definitive, non aver impugnato il decreto penale di condanna, aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento, per violazioni penali di cui all'art. 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.11/2/1992 n. 157 e agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110;
- g) aver ripagato in misura ridotta o non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento per le violazioni amministrative di cui all' art. 58 comma 1 lettera O della L.R. N° 3/94 commesse nell'esercizio di forme di caccia diverse dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

2) L'Amministrazione Provinciale dispone la sospensione temporanea dell'autorizzazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi:

- a) aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento o il decreto penale di condanna, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento per le violazioni commesse all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere D, E, F, G, O della L.R. N° 3/94 nell'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi;

3) Si applica la sospensione dell'autorizzazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a due anni nei seguenti casi:

a) aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento o il decreto penale di condanna, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento per le violazioni commesse all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere D, E, F, G, della L.R. N° 3/94, commesse nell'esercizio di forme di caccia diverse dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi;

4) Si applica la sospensione dell'autorizzazione alla caccia di selezione di cervidi e bovidi per un periodo fino ad un anno per i seguenti casi:

a) aver pagato in misura ridotta o non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento per le violazioni commesse all'art. 58, comma 1, lettera Q della L.R. N° 3/94 nell'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi;

4bis) Nei casi in cui la sospensione sia applicata per un periodo superiore a 12 mesi questa si intenderà estesa all'intera gestione, comprensiva della caccia e dei censimenti. Qualora la sospensione superi i due anni il cacciatore perde anche l'iscrizione al distretto di appartenenza e al termine della sospensione dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione ad un distretto di gestione;

5) Nel caso che al cacciatore di selezione venga contestata una sanzione amministrativa che comporti l'applicazione di una sanzione accessoria di cui all'art. 21 bis, questi sarà informato entro 30 giorni dalla data di acquisizione del verbale da parte dell'ufficio addetto alle sanzioni accessorie all'interno dell'ufficio caccia.

6) Nel caso che per l'accertamento di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione accessoria di cui all'art. 21 bis siano necessari esami, autopsie o altre indagini sulla fauna abbattuta, l'autore dell'abbattimento sarà informato dall'organo che procede e avrà facoltà di assistere, o far assistere un proprio delegato, alle operazioni di accertamento.

7) Qualora l'organo accertatore ritenga di dover sottoporre il capo abbattuto ad analisi od esami senza procedere al sequestro amministrativo della spoglia ed il cacciatore opponga rifiuto, l'organo accertatore potrà valutare se procedere comunque all'accertamento; in ogni caso al diniego del cacciatore, formalmente risultante, consegue l'esclusione dalla caccia di selezione in Provincia di Arezzo per la durata di tre anni.

8) Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, per le quali non siano state applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, il Presidente del distretto, d'intesa con il Coordinatore dell' ATC, può disporre di non assegnare i capi di cui all'art. 11, comma 2 e all' art. 15, comma 1 nella successiva stagione di caccia di selezione, o in parti di essa, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

9) (Abrogato)

10) In seguito all'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di violazioni che comportano l'applicazione della revoca dell'abilitazione o di sospensione temporanea di durata superiore a 2 anni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, la Provincia può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell' autorizzazione di caccia.

11) La Provincia può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose.

12) L'ATC cancella dall'elenco degli iscritti ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi quei cacciatori che abbiano commesso le infrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 22
(Errori di abbattimento)

1) In caso di errore di abbattimento si applicano le penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, approvato con Provvedimento del Segretario Generale.

2) Si applica inoltre la confisca del trofeo e della carcassa del capo abbattuto nei seguenti casi di errore di abbattimento:

- Maschio adulto e maschio giovane di cervo al posto di femmina, fusone o cerbiatto;
- Maschio palancone e balestrone al posto di fusone, femmina o piccolo di daino
- Ariete al posto di femmina o agnello di muflone
- Abbattimento di una specie di cervide-bovide senza averne la relativa autorizzazione, al posto di una specie di cervide e bovide di cui il cacciatore abbia l'autorizzazione

3) Si applica la sola confisca del trofeo nei seguenti casi di errore di abbattimento:

Maschio adulto di capriolo al posto di femmina o piccolo.

4) Il presidente del distretto, d'intesa con il Coordinatore di ATC, dispone oltre alle penalità di punteggio, di non assegnare i capi di cui all'art. 11, comma 2 e all' art. 15, comma 1, nella successiva stagione di caccia o parti di essa, nei seguenti casi di errore di abbattimento:

- Maschio adulto e maschio giovane di cervo al posto di femmina, fusone o cerbiatto;
- Maschio adulto di cervo con trofeo con più di 10 punte totali al posto di maschio giovane;
- Maschio fusone di cervo non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 6 cm) al posto di femmina o cerbiatto
- Maschio palancone al posto di maschio balestrone, fusone, femmina o piccolo di daino
- Maschio fusone di daino non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 6 cm) al posto di femmina o piccolo
- Ariete o binello al posto di femmina o agnello di muflone
- Abbattimento di una specie di cervide-bovide senza averne la relativa autorizzazione, al posto di una specie di cervide e bovide di cui il cacciatore abbia l'autorizzazione

5) Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento, per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a cm 4), e per la specie cervo e daino di maschio fusone bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 6 cm) al posto di femmina o piccolo.

ART. 23
(Responsabili, Presidenti di distretto e coordinatori di A.T.C.)

1) I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione a scrutinio segreto i Responsabili di distretto.

2) La Provincia e l'ATC, di comune accordo, nominano il presidente dei distretti di gestione per cervidi e bovidi.

3) Il Comitato di gestione di ciascuna A.T.C. e la Provincia nominano, di comune accordo, un coordinatore per la caccia di selezione a cervidi e bovidi A.T.C.

4) I Presidenti ed i responsabili di distretto dovranno provvedere a svolgere le seguenti mansioni:

- a) preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, censimenti a vista da punti fissi, osservazioni primaverili per la struttura);
- b) conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati
- c) convocazione delle assemblee annuali;
- d) raccolta e verifica delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco ed inoltro alla Provincia;
- e) trofeistica;
- f) compilazione dei moduli per l'aggiornamento della graduatoria.
- g) collocazione, rimozione e rimessaggio delle cassette.

4bis) I Presidenti ed i responsabili da lui indicati provvederanno al controllo diretto dei capi abbattuti

5) I coordinatori svolgono le seguenti funzioni:

- a) coordinamento, verifica e controllo a livello di A.T.C. di tutte le attività connesse alla caccia di selezione del capriolo e degli altri ungulati;
- b) contatti con il servizio di Vigilanza ambientale, caccia e pesca della Provincia;
- c) coordinamento e informazione dei responsabili dei distretti;
- d) verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili (risultati dei censimenti, aggiornamento delle graduatorie, etc.).

6) Il numero dei Responsabili sarà scelto dall'assemblea dei cacciatori, ma dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: da un minimo di due ad un massimo di 4-5 (indicativamente 1 responsabile ogni 10-15 iscritti).

7) Come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate il Presidente può assegnare ai responsabili, al Presidente ed ai conduttori di cani da traccia maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi".

Il punteggio per gli abbattimenti comprensivi di incentivo sarà così assegnato:

- per chi ha 1 capo di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio positivo sarà assegnato al primo capo abbattuto;
- per chi ha 2 capi di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio positivo sarà assegnato per i primi due capi abbattuti;
- analogamente in caso di numero superiore a due di capi assegnati.

7 bis) Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ATC, dopo aver richiamato il responsabile che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, può proporre alla Provincia e all' ATC la sua decadenza.

8) Come corrispettivo delle attività svolte il coordinatore riceverà "incentivi" identici a quelli previsti per i responsabili. Gli incentivi sono cumulabili.

9) (Abrogato)

10) I responsabili eletti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei responsabili si procede alla sua sostituzione nella successiva assemblea.

11) I coordinatori di ATC e i Presidenti di distretto, durano in carica fino a provvedimento di revoca dell'incarico, emanato congiuntamente dal Comitato di gestione A.T.C. e dalla Provincia, o fino alle dimissioni di entrambi.

12) I Presidenti, informata l'assemblea, possono assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontariamente.

CAPITOLO 7



PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN
PROVINCIA DI AREZZO**

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI
(Provincia di Arezzo, ATC AR 1-2-3-)**

Art. 1

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

Tutti i distretti

1) La Provincia e l' A.T.C. possono consentire, anche a singoli distretti, previa unanimità, l'assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); il cacciatore ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un'altra tra quelle libere.

Distretti multispecie e di controllo ordinario

2) Nei distretti multispecie vengono preventivamente individuate, su proposta dei Presidenti, le sottozone idonee per la caccia di ciascuna specie. Tali sottozone sono dette "vocate"

2 bis) Nei distretti multispecie capriolo-daino la scelta delle sottozone avviene secondo i seguenti criteri:

- a) nel periodo estivo: secondo graduatoria del capriolo
- b) nel periodo invernale: secondo graduatoria daino

3) I Presidenti dei distretti dove viene effettuato il controllo ordinario del daino o di altre specie comunicano ai cacciatori al momento della consegna dell'autorizzazione, quale tra le tre seguenti modalità verrà utilizzata per il controllo ordinario:

- a) Il cacciatore potrà effettuare il controllo ordinario del daino o delle altre specie soltanto durante le uscite di caccia al capriolo; al momento che il cacciatore completa l'abbattimento di tutti i capi di capriolo assegnati, non potrà effettuare uscite di caccia per il solo controllo ordinario;
- b) Il cacciatore potrà continuare ad effettuare il controllo ordinario del daino o delle altre specie anche dopo aver completato l'abbattimento del capriolo; dopo aver completato l'abbattimento del capriolo il cacciatore dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona per completare l'abbattimento del capriolo. Ugualmente il cacciatore che abbia abbattuto il primo daino od un altro soggetto a controllo dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona e che abbia già completato l'abbattimento del capriolo);
- c) Il cacciatore potrà continuare ad effettuare il controllo ordinario del daino o delle altre specie anche dopo aver completato l'abbattimento del capriolo; dopo aver completato l'abbattimento del capriolo il cacciatore dovrà ospitare un cacciatore che faccia richiesta della sua sottozona per completare l'abbattimento del capriolo. Ugualmente il cacciatore titolare della sottozona dovrà ospitare un cacciatore che abbia già completato l'abbattimento del capriolo e che faccia richiesta della sua sottozona, anche nel caso che il titolare non abbia effettuato alcun abbattimento.

4) Nei distretti che hanno scelto le modalità B-C, i cacciatori che si trovano nella stessa sottozona possono utilizzare d'intesa gli appostamenti di caccia. In caso di disaccordo, il titolare della sottozona ha diritto di scegliere il 1° ed il 3° appostamento, mentre il cacciatore che è arrivato per secondo ha diritto di scegliere il 2° appostamento.

5) Per tutto quanto non espressamente indicato nel regolamento e nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Distretti multispecie di cervo

6) I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al proprio ordine di graduatoria.

6 bis) Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere qualsiasi sottozona o punto di appostamento all'interno del distretto, anche al di fuori del proprio distretto capriolo.

7) All'interno di una sottozona i cacciatori possono scegliere complessivamente fino ad un massimo di 4 punti di appostamento.

8) Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla provincia tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da un responsabile e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati.

9) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

10) in ogni caso nel periodo di caccia invernale scelgono la sottozona per primi i cacciatori del cervo.

Art 2

(Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona)

1) Non esistono limitazioni per le specie daino, muflone, cervo.

2) Per il capriolo, nel caso la sottozona sia utilizzata da più cacciatori, potranno essere abbattuti al massimo n° 4 caprioli di cui al massimo 1 maschio adulto, 2 maschi giovani, due femmine, due piccoli. La Provincia e gli A.T.C., potranno d'intesa derogare a tale limite, specificandolo nelle istruzioni di caccia.

Art 3

(Numero minimo di uscite per poter effettuare il cambio di sottozona)

1) Ferme restando le altre norme di cui all'art. 1 del presente disciplinare, Il cacciatore potrà effettuare il cambio di sottozona di caccia ai sensi dell'articolo 12, comma 13 del regolamento dopo aver effettuato il seguente numero di uscite:

- capriolo: 10 uscite (5 uscite nel periodo invernale, dopo il 1° cambio)
- daino-muflone: 5 uscite
- cervo: 5 uscite

Art 4
Numero di uscite di caccia per giornata

1) Il cacciatore può effettuare, salvo quanto disposto nei comma seguenti, tre (3) uscite di caccia per giornata.

2) (Abrogato)

3) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili.

Art 5
Numero minimo di uscite di caccia da effettuare ai fini della graduatoria

Il cacciatore che non abbia completato gli abbattimenti assegnati, dovrà effettuare il seguente numero minimo di uscite al fine di non conseguire penalità ai fini della graduatoria:

- | | |
|--|-----------|
| • capriolo (1 capo di assegnazione, incentivi esclusi): | 5 uscite |
| • capriolo (da 2 a 4 capi, incentivi esclusi): | 10 uscite |
| • capriolo (5 o più capi, incentivi esclusi): | 15 uscite |
| • cervo, daino, muflone (1 capo, incentivi esclusi): | 10 uscite |
| • cervo, daino, muflone (2 o più capi, incentivi esclusi)): | 15 uscite |
| • capriolo (periodo invernale) | 5 uscite |
| • capriolo + daino (distretto Sansepolcro) | 20 uscite |
| • capriolo + daino (distretto S.Giustino) | 15 uscite |

I soggetti preposti all'aggiornamento delle graduatorie potranno valutare se non assegnare le penalità per il periodo invernale in caso di eventi climatici particolari.

Le uscite di caccia effettuate per il solo controllo ordinario non concorrono al raggiungimento del numero minimo di uscite prefissato per la caccia di selezione.

Art. 6
Modalità di applicazione del bollo inamovibile

1) Il bollo inamovibile sarà applicato secondo le seguenti modalità per specie:

a) Per i capi per i quali non è previsto l'obbligo di verifica del capo presso il centro di raccolta, e di cui non si prevede la preparazione tassidermica, il marchio inamovibile fornito dalla Provincia dovrà essere applicato all'orecchio dell'animale, perforandolo in modo che il bollo non possa essere né perso né sfilato.

b) Per i capi per i quali è previsto l'obbligo di verifica presso il centro di raccolta, indicato nelle istruzioni e nell'autorizzazione, o per i quali il cacciatore prevede la preparazione tassidermica, il bollo potrà essere applicato sia all'orecchio che al garretto posteriore, tenendo conto anche delle modalità di trascinamento dell'animale fino al luogo di carico.

c) Nel caso si scelga il garretto posteriore il marchio dovrà perforare la pelle tra il tendine e l'osso in modo che non possa essere né perso, né sfilato.

Applicazioni del marchio difformi dalle presenti con intento doloso potranno essere equiparate alla mancata applicazione del marchio stesso.

2) Per i marchi di plastica con datario (per cervo e daino a controllo ordinario) è obbligatorio rimuovere con coltello o altro utensile idoneo le parti plastiche relative a giorno e mese di abbattimento.

Art. 7

Modalità di controllo dei capi abbattuti

1) L'obbligo di portare il capo abbattuto al centro di raccolta, o presso un responsabile o presidente di distretto o coordinatore di A.T.C., per la verifica sarà comunicato attraverso le istruzioni di caccia o l'autorizzazione consegnata al cacciatore.

2) Tale obbligo è sempre previsto per la specie cervo e per l'abbattimento di cervidi e bovidi in regime di controllo straordinario (Art. 15 del regolamento provinciale).

Art. 8

Responsabili di distretto di cervo

Possono candidarsi come responsabili di distretto di cervo i cacciatori che abbiano rivestito l'incarico di responsabile di distretto di capriolo o daino-muflone per almeno due (2) anni.

Art. 9

Divieto di abbattimento di animali marcati

1) E' vietato l'abbattimento di soggetti muniti di marche auricolari e/o di radiocollari, salvo specifico consenso della Provincia.

DISCIPLINARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI CACCIATORI DI SELEZIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

1)Le graduatorie degli abilitati alla caccia di selezione alle diverse specie di cervidi e bovidi sono aggiornate annualmente in base alle seguenti indicazioni:

RINUNCE E ABBATTIMENTI

a) Rinuncia al capo assegnato all'assemblea comunicata prima di 10 giorni dall'inizio del periodo di caccia: -2 punti

a bis) Rinuncia preventiva agli abbattimenti annuali: 0 punti

b) Corretta esecuzione dell'abbattimento e nel rispetto delle normative vigenti:3 punti/capo; nel caso che il cacciatore abbia, oltre ai capi assegnati di una determinata classe di abbattimento, anche capi di incentivo o a contributo appartenenti alla stessa classe di abbattimento, il mancato punteggio positivo o le penalità (in caso di errore di maschio giovane bottone al posto di femmina o piccolo, in caso di altri errori di abbattimento, o in caso di ferito non recuperato) potranno essere attribuite indifferentemente al primo o ai successivi capi abbattuti di ciascuna classe.

d bis) Abbattimento di maschio bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4 cm per il capriolo) al posto di femmina o piccolo: 0 punti

b ter) 2 punti per il capo ferito (purchè sia un capo assegnato che va a punteggio) e non recuperato, certificato dalla stazione di recupero degli ungulati feriti, e qualora il cacciatore si sia comportato nel pieno rispetto delle regole previste in caso di ferimento dal regolamento e dalle istruzioni di caccia. Si considerano non recuperati anche i soggetti rinvenuti oltre 48 ore dallo sparo;

b quater) 4 punti per femmine, piccoli e fusoni di daino (distretto Sansepolcro)

b quinquies) 2 punti per palanconi e balestroni (distretto Sansepolcro)

b sexies) In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda di abbattimento) il punteggio di abbattimento può non essere assegnato

b septiem) I 3 punti/capo per il corretto abbattimento nel rispetto delle normative vigenti si applicano anche ai soggetti di cervo e di capriolo abbattuti durante gli interventi di controllo di cui all'art. 37 della L.R. n° 3/1994 effettuati nel territorio a gestione programmata dei distretti di gestione a cervidi e bovidi;

NON COMPLETAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI

c) Non esecuzione dell'abbattimento (0 uscite): -10 punti

d) Non esecuzione dell'abbattimento (1-4 uscite): -5 punti

e) Non esecuzione dell'abbattimento (5-9 uscite): -3 punti

f) Non esecuzione dell'abbattimento (più di 9 uscite): 0 punti

g) Nel caso di assegnazione superiore a 4 capi di capriolo (compresi i capi a contributo), o di 2 o più capi di daino, cervo, muflone, incentivi esclusi, i punti (d) (e) (f) sono così trasformati:

- 1-10 uscite = -6 punti;
- 11-14 uscite = -3 punti;
- più di 14 uscite = 0 punti

gbis) Non esecuzione dell'abbattimento del capriolo nel periodo invernale: (1- 4 uscite):- 3 punti

gter) Ulteriori penalità specifiche per singoli distretti potranno essere indicate nelle istruzioni di caccia.

FERIMENTI E COLPI A VUOTO

h) Tiro fuori bersaglio (solo per la specie cervo): - 1 punto/colpo.

ERRORI DI ABBATTIMENTO

Capriolo

cm) Abbattimento di maschio adulto non assegnato: - 5 punti

co) Abbattimento di maschio giovane puntuto o forcuto con trofeo inferiore a 18 cm, al posto di maschio adulto: - 2 punti

cp) Altri errori di abbattimento: -2 punti

Daino-Muflone

dm) Abbattimento di daino palancone o balestrone o di muflone ariete o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo o agnello: - 10 punti

dn) Abbattimento di daino palancone al posto del balestrone o del muflone ariete al posto del muflone giovane: - 5 punti

dp) Altri errori di abbattimento: -2 punti

dq) Abbattimento di daino palancone in velluto nel distretto Sansepolcro: - 10 punti

dr) Abbattimento di daino palancone in velluto nei distretti daino controllo dell' ATC 2: - 5 punti

Cervo

cvl) Abbattimento di cervo adulto o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo e viceversa: - 20 punti

cvn) Abbattimento di cervo adulto al posto di cervo giovane e viceversa: - 10 punti

cvp) Altri errori di abbattimento: -2 punti

cvd) Le penalità relative agli errori di abbattimento compiuti in regime di controllo ordinario sono applicate al punteggio della graduatoria relativa alla specie capriolo.

r) Incompleta o errata compilazione dei moduli A e B (figlia)di uscita da - 1 a - 5 punti

s) Omessa od errata indicazione della classe di sesso e/o di età del capriolo abbattuti nel modulo B (figlia): da -2 a -6 punti

t) Omissione di avvertimento dei responsabili delle aree di gestione in caso di abbattimento o di errore di abbattimento: -5 punti

u) Omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati accidentalmente) nel modulo B): -5 punti

v) Consegna ritardata del materiale di caccia (libretto uscite se richiesto, mandibola, scheda, campioni biologici, riepilogo, bolli): -3 punti

- z)** Mancata consegna, smarrimento o deterioramento del libretto delle uscite: da -1 a -10 punti
- y)** Incongruenze tra i moduli madre e figlia, sia A che B: da -1 a -5 punti
- x)** Errata raccolta dei campioni biologici, del cranio, della mandibola o mancata consegna di **altro materiale richiesto** : da -1 a - 5 punti
- w)** Mancata consegna della scheda di abbattimento e/o errori gravi nelle operazioni di pesatura (per esempio fare il peso vuoto sull'animale spellato) : - 5 punti
- j)** Contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): da -2 a -10 punti
- k)** Abbattimento di capriolo in punto di appostamento o sottozona non consentita (ad esempio dove si sono già abbattuti il maschio adulto o giovane): -5 punti
- aa)** Non esecuzione delle giornate di osservazione per la struttura: -1 punto/giornata
- bb)** Mancato rispetto degli ordini dei Responsabili di distretto: da -2 a - 5 punti
- cc)** Ritardo superiore a 15 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: -1 punto per ciascuna infrazione.
- dd)** Errata, incompleta o mancata compilazione del modulo riepilogativo dell'attività di caccia di selezione: da -1 a - 5
- ee)** Consegna ritardata delle cartine con gli appostamenti di caccia: da -1 a -5 punti
- ff)** Consegna dei crani e/o delle mandibole in cattivo stato: -1 punto per ciascun pezzo.
- gg)** Violazione delle norme relative alla rimozione degli appostamenti per la caccia di selezione: -2 punti per ciascun appostamento.
- hh)** Nel distretto Sansepolcro, salvo casi specifici ed esclusi gli errori di abbattimento, le eventuali penalità verranno applicate ad entrambe le graduatorie del capriolo e del daino